

**Gentile Dott.ssa  
Claudia Gargiulo**

Roma, 31/10/2023  
Prot. UC 1867/23

Trasmissione a mezzo e-mail: [claudiagarg65@gmail.com](mailto:claudiagarg65@gmail.com)

**Oggetto: Incarico di prestazione d'opera occasionale ai sensi dell'art. 2222 cod. civ. da conferire al Dott.ssa Claudia Gargiulo (C.F.: GRGCLD65M67G568F) a valere sulla Linea 3 della Convenzione IFEL/MEF/MINT, Piano “Prevenzione delle crisi finanziarie”, di cui all'art. 57, comma 2-novies, del D.L. 124/2019 e relativa convenzione del 23/09/2020.**

**L'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – IFEL** - con sede in Roma (RM), P.zza S. Lorenzo in Lucina n. 26 – C.F.: 97413850583, (di seguito denominata anche “IFEL” o in alternativa la “Committente”), in persona del Dott. Andrea Ferri, in qualità di Dirigente IFEL, Responsabile del Dipartimento Finanza Locale, in forza dei poteri conferitigli con delega del Direttore del 22 febbraio 2017, Prot. AMM/PG/sf 43-2017.

#### **Premesso che**

- IFEL è una Fondazione costituita in ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 504/1992 (*s.s.mm.ii.*) e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2005, il cui scopo è, tra gli altri, quello di: produrre studi, analisi e ricerche in materia di economia e finanza locale; assicurare il monitoraggio e l'analisi dei principali fenomeni connessi con la finanza e l'economia locale e curare la diffusione dei risultati; elaborare proposte e progetti finalizzati all'attuazione legislativa e amministrativa del principio di autonomia finanziaria; partecipare, attraverso attività di monitoraggio, analisi, indirizzo scientifico e sperimentazione, all'attuazione delle riforme legislative in materia di finanza locale; realizzare attività di aggiornamento, formazione e assistenza tecnica in materie di economia e finanza pubbliche e in tutte le materie che consentano ai Comuni italiani l'utilizzo più efficiente ed efficace delle proprie risorse e del proprio patrimonio, e l'accesso a ulteriori risorse, in un'ottica di accrescimento dell'autonomia finanziaria;
- l'art 57 comma 2 novies, del D.L. 26 ottobre n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha affidato ad IFEL il compito di rafforzare, attraverso appositi interventi, il supporto alla prevenzione e alla gestione delle crisi finanziarie dei Comuni prevedendo contestualmente l'assegnazione di idonee risorse;
- IFEL, nell'ambito della Linea 3 della Convenzione stipulata con MEF e MINT, in attuazione delle previsioni del citato art. 57, comma 2 novies, del D.L. del 26 ottobre 2019 n. 124, ha perfezionato un piano pluriennale per gli anni 2020-2023 di intervento denominato “Prevenzione e Gestione delle crisi

finanziarie” – (di seguito denominato anche “Piano”) – che mira ad affrontare le problematiche finanziarie e di contesto che sono alla base dei fenomeni del dissesto e del riequilibrio finanziario pluriennale, fornendo strumenti di più approfondita conoscenza e di supporto per gli enti a rischio di crisi o in crisi conclamata;

- l’attività di supporto di IFEL prevede l’attivazione di una task force di esperti per individuare le problematiche e formulare le relative proposte di soluzione. In particolare, la task force muovendo dallo studio della situazione finanziaria e organizzativa del Comune specificamente interessato dalla collaborazione con IFEL perverrà alla formulazione di raccomandazioni finali e alla redazione di una relazione conclusiva sull’attività svolta;
- IFEL, in data 30/05/2022, ha indetto sul proprio sito [www.fondazioneifel.it](http://www.fondazioneifel.it) - nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti” - una selezione, per soli titoli, al fine di costituire n. 1 elenco di esperti (Long List) per l’eventuale e successivo conferimento, nell’ambito della Linea di intervento “Prevenzione delle crisi finanziarie” di cui all’art. 57 comma 2 novies del D.L. 124/2019 e relativa convenzione del 23/09/2020, di incarichi di docenza per attività seminari, laboratoriali, formative, sia sincrone sia asincrone, nonché di supporto consulenziale ai Comuni e per la produzione di materiale formativo e di supporto;
- la selezione è rivolta all’individuazione di profili professionali cui affidare attività di “formazione” oppure di “supporto consulenziale” ai Comuni nell’ambito delle attività previste dal Piano, finalizzate ad accrescere le competenze del personale degli enti locali e, quindi, attivare sul territorio percorsi volti a supportare gli enti in crisi finanziaria e, nello specifico, a fornire supporto nella prevenzione e/o gestione delle situazioni di crisi conclamata;
- ai sensi dell’art. 6.1 dell’Avviso di selezione (di seguito denominato anche “Avviso”) il conferimento dell’incarico avverrà in esito alla valutazione comparativa dei curricula selezionati all’interno della Long List sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione all’uopo nominata dal Direttore di IFEL.

### **Considerato che**

- la Commissione di valutazione, nominata con determina di cui al Prot. UC 594/22 del 19/07/2022 nel rispetto di quanto disposto dall’art. 6.3 dell’Avviso, nella seduta del 14/09/2023, giusto verbale in atti, ha proposto l’assegnazione dell’incarico alla Dott.ssa Claudia Gargiulo (di seguito denominato anche “Prestatore”) per attività di supporto consulenziale da rendere al Comune di Chieti (di seguito denominato anche “Comune”), nell’ambito del Protocollo di intesa con lo stesso sottoscritto in data 01/09/2023, con scadenza il 01/04/2024, salvo proroga;
- l’amministrazione di appartenenza della Dott.ssa Claudia Gargiulo, ovvero il Comune di Napoli, con nota in atti, ha concesso al Prestatore l’autorizzazione allo svolgimento del presente incarico, fino al 31/12/2023;
- la Dott.ssa Claudia Gargiulo ha reso la dichiarazione relativa ad assenza di situazioni di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi;
- la Dott.ssa Claudia Gargiulo intende accettare l’incarico propostogli secondo i termini e le condizioni in appresso indicate.

### **Tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue**

#### **Art. 1 - Valore delle premesse**

Le premesse e i documenti ivi richiamati, anche ove non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e formano con esso pattuizione espressa.

## **Art. 2 - Oggetto**

Il Prestatore supporterà IFEL nell'ambito del Piano *“Interventi di supporto e prevenzione delle crisi finanziarie nei Comuni”*, in particolare nello studio della situazione finanziaria ed organizzativa del Comune di Chieti, quale componente della task force di esperti designata da IFEL nell'ambito del Protocollo di intesa di cui in premessa.

Il Prestatore, a seguito dello studio della situazione finanziaria del Comune e in base alle necessità rilevate e alle criticità emerse, dovrà formulare linee di soluzione e raccomandazioni finali rilasciando, n. 3 (tre) specifici report nelle diverse fasi di analisi e studio, come in appresso indicati:

- report iniziale inerente la definizione dello stato attuale;
- report intermedio inerente l'analisi della condizione di squilibrio;
- report finale descrittivo delle raccomandazioni formulate dalla task force di esperti e relative proposte per il risanamento finanziario del Comune.

È previsto un impegno stimato massimo di 5 (cinque) giornate di attività, e almeno 3 (tre) incontri con i rappresentanti del Comune.

## **Art. 3 - Modalità di esecuzione del contratto e individuazione del Referente della prestazione**

Le attività di cui al precedente art. 2 dovranno essere svolte personalmente dal Prestatore in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione.

Al fine di garantire il rispetto delle corrette modalità di espletamento dell'incarico, oggetto del presente contratto, e, al fine di valutare l'adempimento della prestazione di cui all'art. 2, nonché per ogni relazione tra IFEL e il Prestatore connessa al contratto, viene individuato quale Referente il Dott. Andrea Ferri, Dirigente del Dipartimento Finanza Locale (di seguito denominato anche “Referente”) ovvero un proprio delegato.

## **Art. 4 - Durata, termine iniziale, proroga e recesso**

Il presente incarico decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e ha validità fino al 31/12/2023, salvo motivate eccezioni.

L'eventuale proroga del presente incarico, concordata per iscritto tra IFEL e il Prestatore, è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare le attività di cui all'art. 2 ovvero in caso di proroga del Protocollo di intesa cui le prestazioni afferiscono ovvero ancora per ritardi non imputabili al Prestatore, ferma restando la misura massima del compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico.

IFEL potrà in ogni tempo, a proprio insindacabile giudizio, recedere dal contratto con lettera raccomandata a/r o a mezzo PEC fatta salva, in tal caso, la corresponsione al Prestatore di quanto dovuto per le prestazioni fintanto eseguite.

Il Prestatore può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata a /r o a mezzo PEC da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

## **Art. 5 - Compenso e modalità di erogazione**

Il corrispettivo omnicomprendivo, per ciascuna giornata lavorata, rapportato al valore della prestazione da compiere, è pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00), per un importo complessivo massimo di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili, nessuna esclusa.

Il suddetto importo verrà corrisposto, sulla base delle attività svolte, in un'unica soluzione, al termine dell'incarico, previa presentazione di apposita notula di pagamento/ricevuta professionale occasionale, quivi allegata sub 1). La corresponsione del compenso è comunque subordinata alla verifica e validazione,

da parte del Referente sopra indicato, delle prestazioni svolte, così come evidenziate nella relazione predisposta secondo il format quivi allegato sub 2).

La notula di pagamento e la suddetta relazione devono essere inviate in originale agli uffici amministrativi IFEL alla c.a. attenzione della D.ssa Stefania Troiani, previa anticipazione delle stesse agli indirizzi e-mail di seguito indicati: [stefania.troiani@fondazioneifel.it](mailto:stefania.troiani@fondazioneifel.it) e [franca.donorio@fondazioneifel.it](mailto:franca.donorio@fondazioneifel.it).

I compensi e le somme sotto qualsiasi forma erogati verranno assoggettati alle ritenute fiscali e previdenziali secondo la normativa vigente, qualora ne ricorrano i presupposti.

Sono a carico del Prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ad eccezione delle spese espressamente autorizzate dal Referente nella misura massima in appresso indicata:

- € 200,00/giorno per spese di alloggio;
- € 80,00/giorno per spese di vitto;
- € 250,00 per spese di mobilità.

Si precisa che il rimborso per le spese di mobilità effettuate con auto propria sarà effettuato sulla base dei calcoli che si potranno ricavare dal sito [www.aci.it](http://www.aci.it), (prendendo in considerazione il totale riportato nella tabella dei costi proporzionali €/km), a condizione che siano indicati marca e modello dell'autovettura e tipo di alimentazione, previa presentazione del relativo calcolo con motivazioni e dati di specificazione. Il computo dei chilometri per il rimborso dovrà essere effettuato attraverso il sito [www.viamichelin.it](http://www.viamichelin.it). È consentito altresì il rimborso della spesa per pedaggio autostradale su presentazione del relativo documento giustificativo (scontrino pedaggio). In caso di utilizzo del Telepass, detta spesa è rimborsabile solo se debitamente documentata da fatturazione analitica che dia conto del percorso compiuto.

#### **Art. 6 - Conflitto di interessi**

A fini dello svolgimento delle prestazioni di cui all'art. 2, il Prestatore con la sottoscrizione del presente incarico dichiara che con IFEL ovvero con il Comune di Chieti non intercorrono cause di incompatibilità ovvero di inconferibilità dell'incarico medesimo ovvero altre cause di conflitti di interesse.

#### **Art. 7 - Obblighi di riservatezza e di condotta**

Nell'ambito del presente incarico il Prestatore non dovrà diffondere notizie o apprezzamenti attinenti ai programmi ed alla organizzazione di essi, né compiere in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell'attività della Committente.

Pertanto, il Prestatore si obbliga a:

- mantenere la riservatezza circa le informazioni raccolte ed utilizzate ed i metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidato;
- non divulgare notizie relative alla Committente, che abbiano natura confidenziale o riservata, di cui il Prestatore sia comunque venuto a conoscenza.

Inoltre, il Prestatore si impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento di IFEL, (di seguito il "Codice"), dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 (di seguito anche il "Mod. 231/01"), adottati da IFEL, ai quali è tenuto nel rispetto del disposto dell'art. 20 del Codice che recita *"Le norme previste dal Codice per i dipendenti, si applicano, in quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti della Fondazione, con qualsiasi di tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo (...)"*. Peraltro, dovendo basare il proprio operato sui principi di legalità, integrità, lealtà e trasparenza, il Prestatore è tenuto, altresì, al rispetto del Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2023/25 (di seguito anche "PTPCT"), e ss.mm.ii.

### **Art. 8 - Cessione dei diritti relativi agli elaborati predisposti**

Tutti i diritti di proprietà esclusiva e di utilizzazione degli eventuali elaborati originali, anche predisposti dal Prestatore stesso nell'ambito del presente incarico, rimarranno di proprietà esclusiva di IFEL che, secondo i propri fini istituzionali, ne potrà disporre la pubblicazione, diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

IFEL assicura, tuttavia, che all'interno delle opere create dal Prestatore in qualità di autore sarà fatta menzione dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e sovranazionale vigente sul diritto d'autore e opere intellettuali. I diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile dal Prestatore autore dell'opera ad IFEL. Il corrispettivo di tale cessione è compreso nel compenso indicato all'art. 5.

### **Art. 9 - Risoluzione del contratto**

Il Prestatore si impegna ad eseguire e portare a termine le prestazioni con diligenza, professionalità ed a regola d'arte. Qualora il Prestatore non proceda all'esecuzione della prestazione secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, IFEL può fissare, con lettera raccomandata a/r o pec, il termine di 15 (quindici) giorni entro il quale il Prestatore dovrà conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il suddetto termine, il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 2224 cod. civ., fatto salvo il diritto di IFEL al risarcimento dei danni.

IFEL potrà risolvere il contratto, secondo i criteri di seguito indicati, anche nell'ipotesi che, per fatti derivanti da condotte specificatamente attribuibili al Prestatore, venga meno l'elemento fiduciario che è costitutivo del presente rapporto.

Si considerano qualificanti ipotesi di giusta causa, da sole idonee alla risoluzione del vicolo contrattuale, le seguenti circostanze:

- violazione degli obblighi previsti dagli artt. 2, 6, 7 e 8 del presente contratto;
- ingiustificato rifiuto del Prestatore all'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente contratto secondo le condizioni pattuite;
- ogni altra causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto ai sensi dell'art. 2119 cod. civ.

In caso di risoluzione anticipata del contratto dovuta a qualsiasi causa, il Prestatore avrà diritto al compenso sino ad allora maturato, ai sensi dell'art. 3, fatto salvo il diritto di IFEL al risarcimento dell'eventuale danno.

### **Art. 10 - Esonero di responsabilità**

Con la sottoscrizione del presente contratto il Prestatore si obbliga a sollevare e tenere indenne IFEL da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni di risarcimento di imprese, fornitori e terzi, in qualsiasi modo legati allo stesso Prestatore, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporto di lavoro, in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione del presente incarico.

Il Prestatore, inoltre, solleva IFEL da qualsiasi responsabilità derivante da danni a cose e a persone che potrebbero verificarsi durante l'esecuzione di quanto consentito al presente contratto.

Si specifica, infine, che nessun ulteriore onere o responsabilità potrà derivare a carico di IFEL oltre al pagamento di quanto stabilito a fronte delle attività effettivamente realizzate.

### **Art. 11 - Privacy e trasparenza**

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento n. 679/16, si comunica che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti nell'ambito del contratto è finalizzato unicamente ad adempiere agli obblighi

connessi allo stesso ed a quelli richiesti da leggi dello stato in materia fiscale ed amministrativa. I dati raccolti potranno essere comunicati, laddove necessario, a consulenti esterni quali commercialisti, revisori, consulenti legali o altri specialisti, laddove previsto per l'esecuzione del contratto o in virtù di disposizioni normative. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla conclusione del contratto e laddove necessario per il rispetto della normativa fiscale in materia. I dati potranno essere rilevati da documenti, mail o altri rapporti e contatti, nel corso dell'espletamento dell'incarico oggetto del contratto.

Saranno raccolti soltanto i dati strettamente necessari per adempiere al contratto e il loro mancato conferimento può precludere tale esecuzione. Gli interessati potranno richiedere l'accesso ai propri dati personali, richiedendone la rettifica, la cancellazione o la limitazione al trattamento, potranno altresì opporsi al trattamento e chiedere la portabilità dei dati in nostro possesso. L'interessato potrà revocare il consenso e se necessario proporre reclamo al Garante.

Il Titolare del trattamento dei dati è IFEL – Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, Fondazione dell'ANCI, con sede legale in Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26, 00186 Roma, P. IVA 09102501005, mail: [ufficioprivacy@fondazioneifel.it](mailto:ufficioprivacy@fondazioneifel.it).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD – DPO) è l'Avv. Silvano Mazzantini, mail: [dpo@fondazioneifel.it](mailto:dpo@fondazioneifel.it).

#### **Art. 12 - Legge applicabile e Foro competente**

Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti ed alle fattispecie previste dall'art. 2222 e ss. C.C. e in quanto compatibili le norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Per eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto.

*f.to*  
*Il Dirigente*  
*Andrea Ferri*

Roma,

Per accettazione \_\_\_\_\_

Ai sensi degli artt.li 1341 e 1342 del Codice civile, il Prestatore dichiara di ben comprendere, conoscere ed espressamente accettare il contenuto di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Roma,

Per accettazione \_\_\_\_\_